

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE (WHISTLEBLOWING)

INDICE

1. SCOPO
2. APPLICABILITÀ
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERNI
4. DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
5. MODALITÀ OPERATIVE

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	PAR.	PAG.	MOTIVO	DATA
00	/	/	EMISSIONE DOCUMENTO	17/12/23
01	/	/	REVISIONE DOCUMENTO	18/04/24

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di invio e gestione successiva delle segnalazioni di "violazioni" (comportamenti illeciti, scorretti e/o non accettabili) all'interno di Ecofer Ambiente S.r.l. (la "Società"), tutelando il segnalante e tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, equo e trasparente e rafforzare la cultura dell'etica e della legalità all'interno della nostra organizzazione.

Le violazioni che possono essere segnalate, in coerenza con la normativa di riferimento e in base ai nostri valori¹, consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, quali:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure violazioni del Codice Etico e/o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e/o del corpo procedurale adottati dalla Società;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea ("UE") relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (e.g. frodi, corruzione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposte sulle società nonché i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (e.g. ricorso a pratiche abusive che contravvengono alla tutela della libera concorrenza);
- comportamenti discriminatori, incluse le discriminazioni di genere.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni, lamentele o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (e.g. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o conflitti interpersonali con altri lavoratori o superiori gerarchici).

¹ Il D.Lgs. n. 24/2023, limita le tipologie di segnalazioni che possono essere indirizzate attraverso i canali previsti e beneficiare delle tutele (divieto di ritorsione e riservatezza tra tutte) ad alcune fattispecie ben definite e che possono variare anche a seconda delle dimensioni aziendali. La Società, anche ai fini di maggior protezione dei suoi dipendenti e stakeholder e indipendentemente dalle proprie dimensioni, ha ampliato le tipologie di segnalazioni che possono essere indirizzate attraverso il canale qui disciplinato (si veda elenco completo riportato nel paragrafo). Internamente garantirà, anche per queste segnalazioni, tutte le tutele applicabili.

2. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica a:

- il "Segnalante", ovvero la persona fisica che, nell'ambito del contesto lavorativo della Società e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società, effettua una segnalazione, in particolare:
 - lavoratori subordinati (indipendentemente dalla tipologia o durata del contratto);
 - lavoratori autonomi;
 - lavoratori e collaboratori di nostri fornitori o clienti;
 - liberi professionisti e consulenti;
 - volontari e tirocinanti (retribuiti e non);
 - azionisti;
 - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto).

Tra i Segnalanti sono ricompresi anche gli assunti in periodo di prova e le controparti che non hanno ancora instaurato un rapporto giuridico con la Società o il cui rapporto è cessato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, rispettivamente, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico;

- il "Gestore delle segnalazioni", ovvero il soggetto a cui la Società ha affidato la gestione delle segnalazioni, indentificato nell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- gli organi amministrativi e i dipendenti della Società che devono assicurare, per quanto di propria competenza, il rispetto di quanto definito dal presente documento.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERNI

I contenuti del presente documento si basano e sono conformi alla seguente normativa:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea;
- D. Lgs. n. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937;
- Linee Guida emesse il 12 luglio 2023 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") in materia di "protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";
- Guida operativa per gli enti privati sulla nuova disciplina "whistleblowing" emessa da Confindustria a ottobre 2023.

Ulteriori riferimenti sono rappresentati da:

- D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.

4. DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

4.1 L'importanza delle segnalazioni interne per Ecofer Ambiente S.r.l.

Le segnalazioni contribuiscono a tutelare l'integrità e la reputazione della Società nonché l'intera comunità.

Ogni destinatario della presente Procedura è pertanto invitato a segnalare tempestivamente qualunque violazione di cui al precedente capitolo 1.

Possono essere segnalate anche le condotte volte ad occultare violazioni (e.g. occultamento o distruzione di prove) nonché le informazioni su violazioni non ancora commesse, ma che si sospetta concretamente possano verificarsi.

Ogni segnalazione ricevuta sarà tenuta in opportuna considerazione e oggetto di verifica da parte del Gestore delle segnalazioni al fine di valutare, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, se risulti ammissibile e fondata. Non saranno tuttavia considerate le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci di corridoio.

Al fine di consentire verifiche più efficaci sarebbe opportuno che il Segnalante riportasse sempre nella segnalazione le proprie generalità. Tuttavia, se adeguatamente circostanziate e verificabili, saranno prese in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime.

4.2 Gli ulteriori canali di segnalazione previsti dalla normativa di riferimento

La Società incoraggia i Segnalanti ad utilizzare in via prioritaria il canale di segnalazione interno di cui al successivo capitolo 5.

Tuttavia, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede anche un canale esterno attivato presso ANAC che può essere utilizzato solo nel caso in cui:

- il canale interno non è attivo oppure non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- il Segnalante ha già fatto la segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni attraverso il canale esterno devono essere effettuate secondo le modalità definite da ANAC, disponibili sul suo sito web (<https://www.anticorruzione.it/>).

Oltre ai canali interni ed esterni, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede, quale ulteriore modalità di segnalazione, la divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici, che andrebbe tuttavia utilizzata solo nel caso in cui la segnalazione attraverso i canali interni ed esterni non abbia funzionato o vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse oppure nel caso in cui si abbiano

fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Ai sensi della normativa vigente, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 possono tuttavia essere effettuate esclusivamente tramite il canale di segnalazione interno messo a disposizione dalla Società.

Ciò vale anche per le segnalazioni di condotte non espressamente previste dal D.Lgs. n. 24/2023, ma che la Società ha incluso tra le fattispecie segnalabili (violazioni del Codice Etico e/o del corpo procedurale; comportamenti discriminatori).

Con riferimento alle violazioni rappresentate da reati, è inoltre prevista la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Si rimanda al D.Lgs. n. 24/2023 e alle Linee Guida emesse da ANAC per maggiori dettagli al riguardo.

4.3 Le tutele e le protezioni previste

La Società garantisce - anche grazie alle caratteristiche della piattaforma di segnalazione attivata (di cui al successivo capitolo 5) che prevede informazioni crittografate, il massimo rispetto della privacy e l'accesso esclusivo alle Segnalazioni al solo Gestore delle stesse - la completa riservatezza dell'identità del Segnalante. Peraltro, il Gestore delle segnalazioni non può rivelare ad altri l'identità del Segnalante (né può rivelare qualsiasi altra informazione da cui la si possa evincere, direttamente o indirettamente) senza il preventivo consenso espresso dello stesso.

Anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare interno a carico del segnalato, l'identità del Segnalante non verrà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La tutela della riservatezza è garantita in modo analogo anche al soggetto segnalato fino alla conclusione dell'eventuale procedimento avviato nei suoi confronti.

Al Segnalante in buona fede (che abbia effettuato la segnalazione in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere - non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio) la Società garantisce la protezione contro ogni possibile ritorsione da parte di chiunque. Le ritorsioni - intese come comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione e che provocano o

possono provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto - sono assolutamente vietate e sanzionate disciplinarmente a cura degli organi aziendali competenti e nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicabile. Peraltro, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza (anche non definitiva di primo grado) della responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. In questo caso il Segnalante in mala fede è anche passibile di sanzione disciplinare comminata a cura degli organi aziendali competenti e nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicabile.

Anche il Segnalante anonimo è soggetto a protezione e tutela, nel caso in cui la sua identità venga ad un certo punto disvelata.

Si rammenta che il Segnalante (nonché gli altri soggetti di cui ai punti successivi) che ritenga di aver subito una ritorsione (anche solo tentata o minacciata) a seguito di una segnalazione, deve effettuare una comunicazione ad ANAC, che ha il compito di accertare il fatto, secondo le modalità definite dalla stessa, disponibili sul suo sito web (all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/>).

Le stesse protezioni e tutele si applicano anche nei confronti di:

- facilitatori: persone che assistono o forniscono sostegno al Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e il cui ruolo deve essere mantenuto riservato;
- persone del medesimo contesto lavorativo, presente o passato, del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà (in via esclusiva o maggioritaria) del Segnalante;
- enti presso il quale il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (e.g. imprese partner);
- ulteriori persone menzionate nella segnalazione.

Tutte le segnalazioni sono inoltre gestite in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali ("privacy") e in linea con quanto previsto dalla privacy policy adottata al riguardo e resa disponibile sulla piattaforma di cui al successivo capitolo 5.

In particolare, le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti a seguito di una segnalazione sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy").

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate solo per il tempo necessario alla trattazione delle stesse e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 Invio delle segnalazioni interne

La Società mette a disposizione dei Segnalanti - al link <https://segnalazioni.whistlelink.com> - una piattaforma cloud dedicata che, attraverso sistemi di crittografia e l'accesso alle segnalazioni ricevute al solo Gestore delle stesse, garantisce la massima riservatezza dell'identità del Segnalante, degli altri soggetti citati nella Segnalazione e dei contenuti della segnalazione stessa.

Attraverso la piattaforma, le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta, compilando un form che riporta una serie di domande guidate; oppure
- oralmente, attraverso un sistema di messaggistica vocale.

Il Segnalante può anche richiedere un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni che sarà fissato entro un termine di tempo ragionevole e in un luogo riservato e protetto. La segnalazione resa di persona sarà registrata oppure verbalizzata (previo consenso del Segnalante che dovrà anche sottoscrivere per conferma l'eventuale verbale).

Al fine di consentire al Gestore delle segnalazioni di avviare gli accertamenti necessari, la segnalazione, sia scritta che verbale, deve essere il più possibile circostanziata e riportare, in modo preciso e completo, tutti gli elementi necessari, in particolare:

- l'indicazione che la segnalazione si riferisce a Ecofer Ambiente S.r.l. (la piattaforma è utilizzata anche da altre società);
- le generalità del Segnalante e la sua relazione con la Società. Saranno tuttavia prese in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime (la compilazione di questa parte è infatti facoltativa);
- le generalità della/e persona/e coinvolta/e ("segnalato/i") o altri elementi che consentano di identificarla/e;
- le generalità di eventuali ulteriori soggetti potenzialmente coinvolti (e.g. complici) e/o a conoscenza dei fatti (e.g. testimoni);
- quando si è verificato il fatto;
- il luogo in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione dettagliata del fatto e le modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- eventuali azioni già intraprese al riguardo da parte del Segnalante (e.g. averne parlato con qualcuno o avere già segnalato il fatto altrove);
- ogni altra informazione ritenuta utile per meglio contestualizzare la Segnalazione.

Inoltre, in caso di segnalazione scritta, è possibile allegare (nell'apposita sezione della piattaforma) eventuale documentazione di supporto (documenti, foto, video, e-mail, screenshot, etc.) ritenuta utile per facilitare la verifica della fondatezza dei fatti segnalati.

A completamento della segnalazione, al Segnalante (anche se anonimo) viene rilasciato il "numero del caso" e un "codice di verifica" che lo stesso potrà utilizzare per accedere successivamente all'evento segnalato (attraverso la sezione della piattaforma "Segui il tuo caso") in modo tale da:

- fornire informazioni aggiuntive, anche su eventuale richiesta del Gestore delle Segnalazioni;
- interloquire con il Gestore delle segnalazioni (attraverso una chat dedicata);
- verificare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione.

Solo attraverso il numero del caso e il codice di verifica è possibile accedere alla propria segnalazione. Risulta quindi essenziale che il Segnalante li salvi e li custodisca in un luogo sicuro e protetto.

Le segnalazioni interne relative a violazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 possono essere presentate e gestite esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, evitando scambi informativi con altri mezzi (ad esempio e-mail) salvo l'eventuale incontro diretto richiesto dal Segnalante.

Chiunque, diverso dal Gestore delle segnalazioni, riceva una segnalazione prevista dalla presente procedura, deve invitare il Segnalante ad utilizzare la piattaforma o, alternativamente deve trasmettere immediatamente la segnalazione al Gestore designato sempre utilizzando la piattaforma e dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Lo stesso deve inoltre garantire la riservatezza delle parti coinvolte e cancellare tempestivamente qualsiasi informazione ricevuta.

5.2 Ricevimento e gestione delle segnalazioni interne

Il Gestore delle segnalazioni, al ricevimento di ogni nuova segnalazione, rilascia entro 7 giorni al Segnalante un avviso di presa in carico e avvia conseguentemente le opportune verifiche. In particolare:

- ne valuta preliminarmente l'ammissibilità e la plausibilità, verificando, tra gli altri, se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla presente procedura. In caso contrario ne dispone l'archiviazione per inammissibilità, inviando una comunicazione al riguardo al Segnalante. Ove i fatti illeciti segnalati fossero comunque circostanziati e gravi, pur in assenza dei requisiti previsti, ne informa gli organi interni preposti;
- avvia, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e di altri soggetti coinvolti nella segnalazione (ogni informazione condivisa con terzi deve essere adeguatamente anonimizzata, salvo che il Segnalante non abbia dato l'espresso consenso a rivelare la propria identità), un'istruttoria interna, con l'eventuale supporto delle funzioni aziendali competenti e/o di consulenti specializzati, per valutare l'effettiva sussistenza e fondatezza dei fatti segnalati. In questa fase, il Gestore delle segnalazioni svolge le verifiche che ritiene più opportune e può:
 - richiedere chiarimenti e ulteriori informazioni o documenti al Segnalante (tramite la piattaforma o, nel caso in cui il Segnalante richieda un incontro diretto, di persona);

- acquisire, tramite interviste o richieste scritte, atti o informazioni dalla Società e dai suoi referenti;
- acquisire informazioni dalle persone eventualmente indicate dal Segnalante come informate sui fatti;
- valutare se richiedere al segnalato se intenda rilasciare dichiarazioni. Il Gestore delle segnalazioni non è comunque tenuto ad informarlo al ricevimento della segnalazione. Lo stesso ha diritto ad essere informato solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione. Tuttavia, il segnalato dovrà essere sentito su sua espressa richiesta.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte, venga ravvisata l'infondatezza della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni ne dispone l'archiviazione, inviando una comunicazione al riguardo al Segnalante.

Al contrario, qualora fossero ravvisati elementi di fondatezza della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni informa gli organi aziendali preposti che dovranno accertare e approfondire le responsabilità e adottare i più opportuni provvedimenti (incluse l'irrogazione di sanzioni disciplinari e l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria).

Entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione il Gestore delle Segnalazioni informa il Segnalante sull'esito delle verifiche effettuate. Nel caso in cui le verifiche non fossero ancora completate, fornisce un riscontro interlocutorio riservandosi di comunicare gli esiti definitivi al termine delle attività.